

ITAL 585.507(6)

INTORNO

1847

ALLA LEGGE SULLA STAMPA

PUBBLICATA IL 6 MAGGIO 1847.

POCHE PAROLE

DELL' AVVOCATO

ELPIDIO MICCIARELLI



PISA

TIPOGRAFIA PIERRACCINI

1847

INTORNO ALLA LEGGE SULLA STAMPA

PUBBLICATA IL 6. MAGGIO 1847.

POCHE PAROLE

DELL' AVVOCATO

ELPIDIO MICCIARELLI



PISA

TIPOGRAFIA PIETRACINI

1847

La legge sulla stampa, pubblicata in Toscana li 6. Maggio 1847. da aver vigore il primo Giugno prossimo, è ella una sincera concessione del governo, o più presto un finto rimedio che nè addolcisca il male, nè sani; ma astutamente confezionato stia là a far mostra di riparare sul momento alla febbre che ora ci ha preso, non però ad assicurare nel futuro e stabilmente la nostra salute? Tale questione non potrebbe farsi in buona fede, nè da mente assennata. Ancor i pessimisti saran pur troppo in Toscana dalla carboneria e dai libelli della giovane Italia fatti sospettosi, diffidenti, scorati quando non veggano nel loro modo e in un giorno e tutto e tutti rinnovarsi. Ma colui che vuole che il governo abbia fiducia nel popolo, dee aver fiducia nel governo, nè il nostro si appalesò tale da non meritarsela. La fiducia reciproca tra 'l Principe e il suo popolo è il vero fonte d' ogni buon governo. D'altronde non si calma un popolo, non si giova con finzioni, con simulazioni, con espedienti palliativi, con aggiramenti, con bia-

4
dolerie; se esso come il nostro si è avanzato per innata forza, per legge provvidenziale sulla via del progresso, e' non ritorna indietro, e tutto ciò che far si volesse per impedirne il corso sarebbe perduta opera — E quando il governo (strana e ingiuriosa ipotesi) avesse voluto farci credere una concessione ove realmente non fosse avrebbe insultato al buon senso della illuminata nazione toscana, alla sua moralità, a ogni più sacro suo dritto; e non sono più i tempi da prendere a gabbo un popolo come un individuo. Vuolsi adunque apprendere come sincera la concessione del 6. Maggio — e ce ne sono garanzia l'animo buono e schietto del Principe; la scienza che deve supporre nei Governanti dei nostri più urgenti bisogni; e del torrente della stampa clandestina che in questi ultimi tempi continuamente irrompeva a spese volte traviare i cuori e gl'intelletti; la necessità di fornire a mille nobili spiriti per patrio amore irrequieti uno sfogo razionale, legale, dignitoso; i titoli che per ottenere veri e reali miglioramenti danno al popolo nostro la sua intelligenza, la sua moderatezza, la sua affezione al Principe; il grado eminente e rispettabile cui anco fra noi è pervenuta la tremenda, invincibile forza dell'opinione; la necessità di progredire in mezzo alla civiltà sempre crescente degli altri stati italiani; le stesse parole, lo stesso spirito in ultimo della legge. Noi non parliamo pertanto a chi stoltamente e malignamente mettesse in dubbio la sincerità della concessione: noi parliamo invece a quelli solo che con

5
fede nel buon volere del governo han letto e meditato la legge; e al loro giudizio sottoponiamo poche e brevi osservazioni sulla medesima che spontanee ci son venute alla penna al fine d'iniziare lo svolgimento di quelle questioni che a nostro senso più sono d'interesse comune nei rapporti ai diritti dello scrittore cui la legge ha voluto giovare, e delle quali ella stessa è fertile anche agli occhi dell'uomo non legale.

Siamo poi certi, certissimi che dovendosi ora rivolgere tutti i buoni intelletti toscani attorno alla legge del 6. Maggio onde fissare su retti e stabili principj i diritti della stampa, appena sarà scritto da altri sull'importante tema, andran queste poche pagine in eterno dimenticate, se non andranno pure obliate quando ancor niun altro scrivesse; ma non potevamo a questa nostra certezza sacrificare il dovere di cittadino, il quale sia nel, comunque lo possa, tentar di giovare ai santi interessi della patria. Allorchè s'incomincerà a scrivere sul grande soggetto da quei culti e liberi ingegni di cui abonda Toscana, noi per rispetto ci taceremo, e studieremo i loro scritti, e cercheremo d'impararvi, certi che ogni escogitabile questione interessante così pienamente e maestrevolmente agiteranno e tratteranno, che ne verrà tolto il possibile di tornarvi su in qualsivoglia maniera. Ma adesso il manifestare pubblicamente alcune idee che mi somministrava la legge se io lo tengo come un diritto, lo tengo eziandio come un civile dovere — e ne venga pure che io sia deriso, calunniato, oltraggiato: che non v'ha ve-

ro e sincero amor di patria senza vero, sincero, intero sacrificio di se stessi a lei.

Quella bell'anima, quel nobilissimo ingegno del Marchese D'Azeglio rispondendo al Prof. Orioli si faceva or son pochi giorni a sostenere essere impossibile il far bene una legge sulla stampa, perciò irragionevole e ingiusto lo scatenarsi e il mormorare perchè è fatta male una cosa che non puossi far bene. Ed è in realtà più che vero che il dettare una legge è sempre cosa difficile, difficilissima poi il dettarla in materia di stampa. Non solo per la varietà illimitata dei casi a cui ella dovrebbe provvedere (ragione di difficoltà però che più o meno trovasi nella confezione di ogni legge) ma eziandio per la specie di persone cui ella è diretta, e cui deve contentare; per la natura dei diritti che è intesa a concedere, diritti estendibili dai concessionari i quali ad essi vogliono affidare l'ingegno tutto, il cuore, le vitali questioni della società, diritti che i concessionari hanno il massimo interesse a dilatare in quanto nel più libero loro esercizio trovano una delle maggiori se non la prima tra le potenze atte a migliorare, o rigenerare il paese. Però, se tutto questo è verità, ed è pur verità che il mormorare e lo scatenarsi arrabbiati contro una legge che l'opera legislativa dell'uomo non può far perfetta è cosa irragionevole e ingiusta, non sarà poi verità che un cittadino agisca irragionevolmente e ingiustamente allorchè esaminata una legge sulla stampa, non scatenandosi con intemperate maniere e a guisa di maniaco, non

vilmente e bassamente mormorando, pubblicamente invece e moderatamente manifesti i suoi voti i suoi desiderj sulla legge, ed osservi siccome in alcun luogo ella potea riuscire più soddisfacente ai bisogni di una bene intesa e ben ordinata pubblicità. Anzi questo facendo il cittadino risponde direttamente e subito ai fini della stessa legge, e compie l'obbligo suo di soccorrere realmente, o cercar di soccorrere la causa di tutti, implorando dal governo, senza abbandonare la via della legalità quei miglioramenti che ei crede più opportuni o assolutamente necessari. Che se taluno pretendesse far credere che il Marchese D'Azeglio ha riprovato ogni critica, ogni esame sulle leggi che i governi d'Italia facesser sulla stampa al fine di dilatarne i troppo angusti confini, costui farebbe a tutti vedere non aver saputo leggere le cose di quel grande scrittore, e più insulterebbe al principj di quell'ottimo cittadino, il quale specialmente discorreva dell'Editto romano del 15. Marzo, di coloro che ne mormoravano per le piazze, e pei trivii con affrettato giudizio, e senza potenza a comprenderne il valore, e lo spirito, o sivero a mo' di forsenati si scatenavano a dirne il peggio, uscendo dai limiti del rispetto dovuto al governo. — Del resto il D'Azeglio era convinto della bontà della legge, non se ne formava soggetto di particolare esame, accogliendola come indice di un gran passo segnato sulla via della novella civiltà romana, vi trovava un atto sempre più luminoso del governo di quel GRANDE cui pochi mesi son ha-

stati a mutare intieramente le politiche condizioni di un popolo retto per 15. anni da Gregorio XVI.

Egli è un fatto triste, e doloroso a confessarsi, ma pure un fatto che il Toscano Governo in questi ultimi tempi anzichè incedere sulla strada così coraggiosamente schiusale dall'immortale Leopoldo I., non ha progredito in mezzo al progredire degli altri.

Anzichè raccogliere i preziosi semi da Leopoldo I. gettati, e fecondarli della nuova vita spicciante dagli elementi dell'odierno incivilimento europeo, ha offerto agli occhi del mondo lo inatteso spettacolo di un popolo che in mezzo agli inciampi d'ogni maniera reso forte ed animoso dalle memorie della sua grandezza, della sua gloria, stimolato dai suoi molti bisogni si riconosce, s'agita, si scuote, si muove, si affretta, corre a recuperare il primato di quella civiltà che una volta diè al mondo; — d'un governo, che senza ardire per tentare, senza forza per eseguire è stato a guardare il popolo nel suo movimento, nè ha voluto secondarlo, nè ha potuto impedirlo; — d'un Principe infine buono, virtuoso, umanissimo, più che come Principe amante del popolo suo come padre, il quale nè cure ha sfuggito, nè fatiche, nè dolori per conoscere fino addentro i bisogni de' suoi sudditi, ed ogni circostanza ha cercato afferrare per condurre, e guidare il suo popolo a riacquistare quel primato.

Nuovo, e pietoso spettacolo!

E ci consola l'animo il poterci liberare dal

penoso ufficio di narrar meglio questo fatto, e spiegarlo dopo che ne parlò l'illustre Avvocato Vincenzio Salvagnoli ben con altre forze, ben con altri lumi che non i miei, nel suo mirabile discorso sullo stato politico del nostro paese in questi ultimi tempi, discorso che in poche pagine racchiude a mio senso il gran programma della nuova stampa in Toscana.

Magna intanto se non massima speranza di sollievo ai mali che affliggono la Toscana ci si offriva in una legge che avesse organizzata la stampa di guisa che nel tempo che fosse garantita contro i pericoli dell'abuso, e della licenza, togliesse i ceppi al pensiero, e lasciasse che libero discutesse i problemi del benessere, della felicità del paese.

A questa speranza fu destinata rispondere la legge de' 6. Maggio.

Come vi rispose?

Questa è la questione che ora agita tutti gli intelletti e tutti i cuori toscani.

Chi vi trova dentro una carissima panacea a tutte le nostre infermità, e grida più larga, più grande concessione non potersi sperare, ottenere; esser follia o iniquità abitarne; doversi aspettare, — e l'applicazione farà la prova dell'ampiezza della concessione; per ora prematuro, temerario ogni critico giudizio. — Chi guardando all'altro eccesso si scatena contro la legge per un verso o per altro, sia giustamente, sia ingiustamente l'attacca, e tutto turbato la cita ai compagni come un mutamento solo di oppressione, e forse in un'oppressione maggio-

re. Costoro son quelli che andavano sognando pei caffè, per le osterie una *libertà della stampa* che intendevano nel modo più effrenato, e licenzioso. Costoro se il Cielo volesse a nostro castigo che potessero un dì o l'altro, ci condurrebbero in pochi giorni ad una completa anarchia. In loro nè senso morale, nè sentimento di legalità, nè sapienza storica, nè prudenza delle politiche cose. Chi in fine trova in genere buona ed approva la legge, e ne ringrazia di cuore il Datore, ma nel tempo stesso vi trova dentro disposizioni che pensa stranamente contrastino coll'ottimo spirito che la muove, vi trova dentro cose che crede andrebbero modificate, o da quella legge per sempre cancellate.

E di questi ultimi io pure fo parte.

E' non si può coscienzosamente negare che il Governo abbia colla legge de' 6. Maggio molto concesso; siccome non può negarsi che la legge dia appiglio ai malevoli, ai diffidenti, agli impazienti, ai precipitosi onde dicano la legge nulla aver concesso; mentre ai buoni e moderati cittadini può apparire che essa talvolta non si è posta in singole disposizioni in armonia collo spirito che l'anima, coll'atto emancipativo dell'art. XVIII., e tal'altra non si è così espressa da escludere l'arbitrio de' revisori fino a ridurre elusoria la libertà della legge, e da rendere sicura, ed incontrastabile la concessione.

E in verità una legge quanto più è chiara, tanto meno ha a temere di assalti, e di censure, e di male interpretazioni che le dia, e le tiri addosso e per un verso e per l'altro la

scissa opinione. Starà che quando non è chiara i migliori la intenderanno colla migliore interpretazione; ma come si farà a salvare dai più che non sono i migliori? — E anche i migliori se ella non è chiara, mentre benignamente la spiegheranno, le daranno però sempre anch'essi l'addebito di non esser chiara. Sarà dunque censurata dai più, e dai meno e per un modo o per l'altro sarà dunque censurata da tutti. Se poi la chiarezza nella legge è necessaria, ancor più lo sarà nella parte precipua e sostanziale della medesima, che nelle disposizioni secondarie, accessorie, o di forma. La parte sostanziale di una legge è quella intesa a facoltizzare, o proibire, o dirigere l'esercizio dell'atto principale a cui provvederè fu emanata la legge: essa rivela lo spirito dell'intera legge, ed è secondo lei che tutte le altre singolari disposizioni si deggiono interpretare. Questa chiarezza debb'esser tale che manifesti come in lucido il pensiero del legislatore in tutta la sua virtù di intensità, e di estensione, ed escluda ogni artificiale ricostruzione di quel pensiero nello scopo di distruggerne o menomarne la essenza, le qualità, i caratteri. Ora della legge de' 6. Maggio la sostanza tutta sta indubitabilmente nell'art. XVIII., che è concepito ne' seguenti termini — « I revisori ammetteranno la pubblicazione colla stampa di qualunque opera o scritto purchè non offenda la Religione, ed i suoi Ministri, la pubblica morale, i diritti, e le prerogative della Sovranità, il Governo, ed i suoi Magistrati, la dignità, e le

• persone dei Regnanti anco esteri, le loro Famiglie, e i loro Rappresentanti, l'onore dei privati Cittadini, e generalmente non contenga cose atte a turbare in qualsivoglia modo il buon'ordine, e la quiete dello Stato si nei suoi rapporti interni che esterni. Delle opere, o degli scritti che prendessero ad esaminare le Leggi e gli Atti Governativi sarà permesso la stampa; quando peraltro l'esame sia fatto in modo da non mancare a quel rispetto che al Governo è dovuto. Nella seconda parte specialmente di quest'articolo tutti i buoni leggono il cuore e l'animo del Sovrano, vi veggono i germi di una nuova civiltà per la Toscana, vi rinvencono un bene inteso avvicinamento del governo ai governati, una caparra di prossima felicità. Imperocchè niuno v'ha che ignori che se noi abbiamo bisogno di esser guidati con sapienza e con probità, anche il governo ha e deve sentire la necessità di essere illuminato sulle nostre miserie, sui voti nostri. E chi meglio del popolo può illuminarlo? E chi meglio del popolo può preparargli il substrato su cui esercitare la benefica opera? Né nascose il governo (e come e perchè dovea pascondere?) il desiderio del nostro aiuto, del nostro coadiuvamento posciachè nella parte proemiale della legge ci parlò parole d'amore e di fiducia e manifestamente ci espresse il perchè deveniva a quella concessione, perchè è S. A. I. e R. persuasa che le concessioni dirette a facilitare le pubblicazioni per via della stampa garantite che siano contro i pericoli dell'a-

buso e della licenza, possono notabilmente contribuire all'incremento dei pubblici e dei privati interessi. Se dunque la più libera stampa può notabilmente contribuire al miglioramento (la legge dice incremento) degli interessi del governo e dei privati, diasi il modo onde il cittadino possa a Chi regge lo stato rivolgere franca e libera rivelatrice dei suoi mali o delle sue speranze la parola. E la legge questo modo lo diede quando permise che ogni questione di nostra utilità liberamente si discutesse, che si potessero ad esame sottoporre le leggi e gli atti governativi. Ciascun poi vede quanta latitudine di libertà sia in quelle parole atti governativi. Io posso a severa sebben moderata censura sottoporre ogni opera che il governo faccia sia nello Stato verso e coi cittadini sia con esteri Stati: io posso sotto severa sebben moderata censura (e la moderazione intenesi bene che tutta dev'essere nella forma giacchè il principio e la cosa son regolati dalla prima parte dell'art. XVIII.) ridurre ogni legge che il governo faccia e nello Stato pei sudditi, e per lo Stato rispetto agli esteri Stati. Questa in verità è una larghezza che mai maggiore dal governo poteasi sperare e conseguire. Se non che questa larghezza può ella venire a mancare totalmente per le parole che chiudono la prima parte dell'articolo?

Io approvo altamente che non sia permessa la pubblicazione con la stampa di qualunque opera o scritto offensivo della Religione, dei suoi Ministri, della pubblica morale, del Governo e

dei suoi Maestrali, della dignità e delle persone dei Regnanti anco esteri e loro Famiglie, e loro Rappresentanti, e dell'onore dei privati cittadini. E spero anche che giammai darassi il caso che venga rigettata un utile nostra parola sotto il colore che investa i diritti e le prerogative della Sovranità e realmente nè quelli nè queste offenda per nulla. La legge parla di vera offesa dei diritti e delle prerogative aderenti all'essenza della Sovranità. E se anche grandi pubblicisti sono discordi nel fissare sì li uni che le altre, la regia volontà, le tradizioni, l'opinione tra noi e i primi e le seconde han precisato. Ond' io non posso dubitare che i revisori sebbene presieduti da un Auditore del governo, o da un Commissario regio non intendano le loro facoltà nella misura legittima e vedano in tutto o in quasi tutto per avventura un che, che vada ad attentare o offenda quei diritti e quelle prerogative. Sarebbe cosa risibile e a un tempo irritante che mi si negasse l'imprimatur di un moderato scritto in cui rispettata la Reale dignità addimostrassi che l'abolizione del giuoco del lotto è cosa che altamente reclama la scienza della politica economia, sotto la ragione che vedendosi sui botteghini del lotto l'arme sovrana, e le Preparatorie e l'Amministrazione portando il nome di regie, lo scritto, andrebbe a violare un diritto o una prerogativa della sovranità.

Però se nullo dubbio scoraggiante sveglian quelle parole, uno ben serio e grave somministrerebbero le altre finali della prima parte di

quest' articolo. Dopochè l' articolo ha cercato di precisare i confini in cui la nuova stampa può svolgersi nel suo più svariato movimento termina col dire: *e non si ammetteranno quelle opere e quegli scritti che generalmente contengono cose atte a turbare in qualsivoglia modo il buon ordine e la quiete dello Stato sì nei suoi rapporti interni che esterni.*

Dio mio! quale lata, vaga, generica, indeterminata, pericolosa locuzione è cotesta! Chi non vede che per essa ciascun revisore può in ogni utile scritto che discuta le più vitali questioni e nella maniera più dignitosa e temperata, e senza offendere i diritti voluti salvi dall'altra parte della prima sede dell' art. XVIII. trovar cosa che generalmente e in qualsivoglia modo atta sia a turbare la quiete e il buon ordine dello Stato non solo per sé, ma per le relazioni cogli altri Stati? La legge dice: *generalmente — in qualsivoglia modo!!!* Sanno tutti che una legge deve essere talmente concepita che nella sua latitudine contempli più casi che può; ma la sua latitudine non dev' esser tale che autorizzi a distruggere ogni concessione che essa è rivolta ad accordare; la legge non dee dar modo a un' interpretazione come sopra fu detto la quale sia atta a distruggere o menomare l'essenza, la qualità, i caratteri del pensiero del legislatore. A me sembra che se quelle parole non fossero state mai scritte nella legge la stampa rimarrebbe sempre dall' abuso e dalla licenza garantita, libera al bene, frenata e impedita al male. Perchè quando la legge erasi fatta cura di stabilire con sì grande precisione i giu-

gli freni della stampa aprire con tanto indeterminate espressioni larghissima e facile la via all'arbitrio sragionato di un revisore, il quale se abusar volesse della facoltà sua troverebbe ogni volta in esse e incitamento e difesa? Così se io a mo' d' esempio nella parte di un giornale politico la quale s' intitolasse *giornale contemporanea* volessi inserire un articolo che narresse di un conato, di uno sforzo di un popolo qualunque a ottenere per via pure legale dal suo governo una concessione, conato puta fallito e reso vano, io nol potrei forse quando il censore come l' edera al pioppo stesse attaccato a quelle espressioni: imperocchè poniamo che in un vicino Stato italiano molti rispettabili cittadini dimandino per modo di supplica da loro tutti sottoscritta una nuova e più libera organizzazione della stampa; e la supplica rejetta; mi si potrebbe negare l'imprimatur perchè dalla pubblicità che si desse a questo fatto *potrebbe* avvenire che il popolo di quello Stato *potrebbe* leggere l' articolo, e dietro quella lettura *potrebbe* vie più lamentarsi del suo governo, e *potrebbe* muoversi per vie anche più arrischiate e pericolose, cosicchè questa pubblicità *potrebbe* turbar l' ordine e la quiete di quello Stato vicino; e conseguentemente quello Stato ciò vedendo *potrebbe* farne aspre e dure dimostrazioni al Toscano governo, laonde i rapporti dello Stato Toscano con l' estero quell' articolo *potrebbe* alterare, e chi sa poi quanti mali ne *potrebbero* venire: e con tutti questi possibili mi si rigetterebbe lo scritto in quanto entrerebbe tra quel-

li che generalmente, in qualsivoglia modo sono atti a turbare lo Stato nei suoi rapporti esterni. Ma chi vorrà mai spender tempo a immaginare esempi in siffatto riguardo?

Gli esempi pur troppo e' ci verrebbero a mille dai revisori quando contro lo spirito della legge impugnassero avverso di noi come arme quelle finali parole. Obietterassi esservi nel caso di negativa di un revisore il giudizio dell' intiero collegio; nè basta; stare in Firenze un consiglio superiore. Al che parmi primamente poter rispondere che, tostochè la legge mi accordava nella persona di un revisore inconsultati gli altri due il primo stadio di giudizio, questo mi dovea stabilmente assicurare, e non farmi sol contare sulla discretezza e sul buon senso di un tribunale d' appello. E d' altronde niuno m' è garante, che l' arme che somministran quelle espressioni della legge non mi si impugni pur contro e dagli altri del collegio locale, o sezione di revisione, e dal più del superiore consiglio.

Secondariamente il primo, ed il successivo stadio di giudizio posson benissimo più una parola esser che un fatto, men realtà che apparenza. Mi spiego. Tre stadij di giudizio concede la legge allo scrittore; I. il giudizio di uno dei revisori escluso il presidente; II. il giudizio dell' intiero collegio o sezione (trattandosi di scritti da pubblicarsi in Firenze) di cui il revisore forma parte; III. il giudizio ultimo incriticabile inappellabile del consiglio superiore di revisione da stabilirsi in Firenze.

Ogni collegio locale o sezione componesi di tre individui: il superiore consiglio di cinque. Or bene, non può negarsi che la mira più vicina della legge quella sia stata di favorire la pubblicazione di scritti che più possano giovare alla pubblica cosa, al migliore andamento politico della Toscana. Chi sa com'è e perchè è nata quella legge non ha bisogno che lo dimostri, e la legge istessa in molti luoghi ed in tutto il suo spirito lo conferma. Avviene dunque che rispondendo al desiderio e alla concezione del governo alcuno tra noi scrive . . . e, come dovea prevedersi, scrive dei nostri bisogni, delle riforme da farsi di necessità: lo scritto è politico e deve, o formare un libro, o publicarsi in un giornale politico, o politico-letterario; lo scrittore viene intanto per l'articolo 17. ad esser privo del vantaggio di uno stadio, del primo. Giacchè l'articolo 17. prescrive che « quando si tratti di opuscoli politici, o di articoli da publicarsi in un giornale politico o politico-letterario, sarà sempre in facoltà dell'Auditor del Governo, e rispettivamente del Commissario Regio di promuovere la Revisione collegiale » e non v'ha molta probabilità che l'Auditor del Governo o Commissario Regio voglia rinunciare alla facoltà che la legge gli accorda, e anzi v'è probabilità che, se non ne abuserà (lo che non si crede), ne userà tutte le volte che gli sarà dato.

Ma che diceva io di scritto politico? Sebbene possa vedersi del politico ove in verità non ci sia,

ogni scritto purchè si publichi in un giornale politico o politico-letterario cade sotto la disposizione dell'articolo 17. per le chiare espressioni della legge « o di articoli da publicarsi in un giornale politico o politico-letterario ». Ond'è che può benissimo in ordine all'articolo 17. venire a mancare il primo stadio anche allo estensore di un articolo prettamente e puramente letterario nello stretto senso della voce.

Ma eziandio il secondo stadio può a taluno presentarsi più come un'apparenza che come una realtà — Presento uno scritto il quale il revisore crede non dovere approvare ma bensì sottoporre al collegio, o sezione di cui egli fa parte. Io intanto ho un voto contro, e i voti nella legge sono tre. Al dirimpetto dello scrittore come va la cosa nella configurata ipotesi? Due revisori possono esser due privati cittadini senza veste di pubblico impiego: il presidente loro sarà sempre però un regio impiegato nella persona dell'Auditor del governo o del Commissario regio, che vale a dire un impiegato di polizia. Quanta probabilità io avrò per l'approvazione del mio scritto? Certo solo la probabilità di un voto. Un voto già mi si pronunziò avverso: rimangon due, imperocchè io non deo contar punto nulla su quello che mi fu già contro, ma anzi debbo credere che il revisore che si pronunziò per la rejezione, facciasi sostenitore in collegio del suo giudizio e tenace oppositore all'approvazione. Di questi due voti che restano io non potrò contare su quello del presidente che nella massima buona fede può

credere aver tutto lo interesse a impedire ogni, benchè minima, libera manifestazione. È un regio impiegato, ma impiegato in un dicastero il quale ha per iscopo di sequestrare la parola il pensiero quando non sia conforme e identicamente a certi principj gran parte dei quali morti ora è perduta opera tentar di resuscitare; un regio impiegato che è pieno del passato e che probabilmente non crede all'avvenire; un regio impiegato che facilmente per soverchio zelo di fare il bene del governo, può (e ne ha grande, terribile la forza) eccedere i confini della semplice prevenzione per precipitare nell'oppressione; un regio impiegato che da anni e anni ha contratta l'abitudine di non volere esser contraddetto, e forte della mano che gli dà la legge non ha permesso osservazioni contro alle sue che dai suoi superiori, i cittadini riguardando con occhio di superiorità e di diffidenza; un regio impiegato il quale le continue fatiche spese a pro del governo nel maneggio complicato e difficile della polizia, devono certo aver distratto dai nobili e belli studj di alta legislazione, di economia, di filosofia, e che perciò difficilmente può essere a portata di queste, siccome di altre scienze sublimi, da dover vedere in uno scritto meglio che la necessaria espressione dell'affrettato progredir della scienza, massime, e principj intempestivi, precoci, pericolosi; un regio impiegato, che appartenente a un dicastero in cui appena laureato forse si mise dentro coll'anima e col corpo, insegnandoci la esperienza che agli alti posti di polizia

non si va di sbalzo togliendo il candidato da altro dicastero, o dalla folla dei privati cittadini, ma per lunga scala e dopo lunghe fatiche e ripetute prove di obbedienza, di operosità, di pratica in quel genere di cose, non può certo esser versato nel mō che deve esserlo un censore a un tempo in filosofia razionale, in filosofia morale, in statistica, in economia sociale, in diritto filosofico, in diritto pubblico interno ed esterno, in filosofia della storia, in politica, ed in molte altre scienze da cui prenderà la nuova stampa le sue ispirazioni per discutere i nostri interessi. Ed è a questo punto che mi credo in dovere di osservare che la nomina a Presidente per li uffizi di revisione degli Auditori del governo, e regi Commissari non può non essere stata con dispiacere accolta dai toscani. Ciò dicendo io esprimo non la mia particolare opinione, bensì la opinione pubblica, o dei più. Ho altissima stima delle persone che la Suprema Autorità ha chiamato a sedere tra noi Auditori del governo, e Commissari regi: e alcuno di questi che ho avuto la fortuna di avvicinare mi ha edificato per la probità delle intenzioni, meravigliato per la molteplice varietà di cognizioni. Ma l'impiego che eglino hanno è sempre tale che non può a meno di far loro vedere una cosa sotto un nero colore che a mille i più attaccati al governo non presenterà. Che se volevasi a presiedere i collegi di revisione un regio impiegato perchè servisse di garanzia al governo onde le leggi dello Stato fossero osservate (e nessun altro fine può supporli avere avuto il

Governo) niuna necessità eravi di ricorrere agli impiegati di polizia; anzi tutto ad escluderli concorreva e per le ragioni che dicevamo sopra allorché parlavamo della possibile mancanza del secondo stadio di giudizio censorio, e per mille altre che vogliono esser tacite. Il governo ha creduto nella nomina del presidente del collegio una garanzia di sé, o una garanzia della legge? La questione mi sembrerebbe ridicola: che i diritti legittimi e veri del governo sono i diritti della legge costituita, né più là si estendono; la difesa del governo è la difesa della legge. E se ciò sta, come penso, chi per speciale ufficio e per regia destinazione è in Toscana chiamato ad assicurare l'esatta osservanza della legge, ad essere anzi l'organo, il rappresentante della medesima, e il promotore dell'ordine che viene dal di lei adempimento? L'Auditore del governo, il Commissario regio, o il Ministero Pubblico? E qual migliore garanzia poteva desiderare il governo dando al Ministero Pubblico la presidenza del censorio tribunale? Non ha egli fiducia nella sua integrità, nella sua sapienza? Impossibile cosa. E il governo che ha posti i Regi Procuratori a vigilare difensori e sostenitori della legge sa bene al pari di tutti noi quanto nobilmente e sapientemente compia il Ministero Pubblico in Toscana il suo non facile ufficio. Il Ministero Pubblico poi più attento naturalmente alla cosa. Ei muovesi e vive continuamente nella scienza; in difficilissime e nobilissime questioni di pubblico diritto, di giurisprudenza criminale esercita l'ingegno aguz-

zandolo alla meglio retta interpretazione del giusto positivo in vigore. Libero, indipendente nelle sue opinioni discute a un tempo cause di omicidi e di regalie. Veglia sui giudici, sulla polizia, sui diritti dei privati. E per le forensi controversie tutte che si agitano nel suo tribunale e le quali ei sempre dee studiare sia che v' intervenga con conclusioni, sia che dichiararsi il non intervento, è non solo stimolato, ma necessitato a stare in giorno del progresso che possono aver fatto giusto quelle scienze di cui più si gioverà la nuova stampa onde alzarsi a gridar le riforme. Per abitudine studioso, operoso, è anco docile e avvezzo a sentirsi e privatamente nelle conferenze coi difensori, e pubblicamente nei dibattimenti e colla stampa contraddire; e se nella lotta ei rimane vincitore tranquilla il succumbente l'idea che la ragione solo e la logica battaglia non la forza o l'arbitrio.

Colla nomina dei Regi Procuratori a presidi dei collegi di revisione tutti i timori nostri svanirebbero, e specialmente quella temuta influenza di paura che potrebbesi dai presidi della legge esercitare anche contro loro volere e senza saperlo neppure sui revisori. Ma di grazia, chi mi passerà approvato un articolo, un opuscolo nel quale io chieda una riforma di polizia in Toscana dicendo la polizia come è ora ordinata inceppante, indefinita, arbitraria? e tutti pur troppo conoscono una riforma di polizia in Toscana esser di estrema, assoluta necessità. L'Auditore forse del Governo, il Commissario Regio? Un giudice in causa propria è

egli probabile diasi contro se stesso una sentenza? Non può negarsi no che avvi eziandio da osservare nei rapporti alla organizzazione dei tribunali di censura che tre voti la vincono su cinque, potendo io aver tre voti contro dal collegio locale o sezione, e due parimente contro dal consiglio superiore, bastando che tre me ne rimangano del superiore consiglio perchè sia ammesso lo scritto; e ciò è in tutto vantaggio dello scrivente; ma con questo si ridurrebbe ogni speranza nel consiglio superiore, e i due primi stadi sarebber trascurati nel calcolo, i quali siccome la legge dà, devono venire come vera reale provvidenza. Lascio di trattenermi più a lungo su questo importantissimo subietto per scendere ad altre poche e brevi osservazioni su speciali articoli della legge. Il revisore, il collegio motiverà sì o no la rejezione dello scritto? La legge vi tace su. E come io mi ho a difendere rimpetto al consiglio superiore? Come ho a dimostrare la necessità secondo la legge di ammettermi lo scritto? Se io lo presento al revisore del collegio locale o sezione e il presidente subito vi vede uno scritto politico, e vuole che l'intero collegio decida posso io elevare una questione al consiglio superiore sulla qualità data allo scritto? e nel caso, come farò io a mostrare al consiglio superiore che mi si è tolto ingiustamente il primo stadio perchè lo scritto non era politico? Questa questione pregiudiziale che io possa elevare (e che non si può negare, trattandosi di attualità mi procrastinerebbe non poco la pubblicazione di gui-

sa che la mia attualità potrebbe divenire un rancidume) su che fondamenti la eleverò quando non so le ragioni per cui fu detto politico lo scritto? Come ho a combattere ragioni che non conosco? Getterò dunque i miei colpi nel vano dell'aria per trovare un corpo se ci è a ferire? In Roma per l'Editto dei 15. Marzo 1847. non è abrogato ma anzi richiamato l'altro dei 18. Agosto 1825. nel quale sta scritto che i revisori saranno in obbligo di emettere il loro voto in scritto assegnando le ragioni per cui credono meritevole o indegna della pubblicazione l'opera esaminata, citando i passi che meritano correzione, o soppressione, e il revisore teologo dovrà limitarsi ad apporvi il *nilhil obstat*, quando tale ne sia il giudizio; in caso contrario sarà tenuto ad esprimere il suo voto in scritto corredato di ragioni e di citazioni dei passi da lui creduti sospetti o erronei. Così vien tolta la forza all'arbitrio, così i revisori si fanno rimpetto allo scrittore, e al paese responsabili di un'ingiusta rejezione, così all'autore una grande garanzia si fornisce, così ragione si contrappone a ragione, e la lotta non è più tra due potenze che si escludono a vicenda, vuol dire la forza dell'arbitrio e la ragione, ma bensì tra due eguali potenze che nel loro svolgersi han per solo scopo di tranquillamente e severamente cercare il vero ed il buono.

Dirò ora dell'articolo XXV. Coerentemente alle disposizioni dell'articolo XV. esaminato che il revisore abbia l'opera sottopostagli apporrà la sua firma in piè della medesima se crede-

derà di approvarla, e da allora nascerà il diritto nello scrittore alla di lei pubblicazione. Quel che è detto del revisore è pure a dirsi del collegio intero e del consiglio superiore che per la firma di tutti i suoi membri, o per quella solo del suo Presidente autorizzerà la pubblicazione. Nato il diritto nello scrittore a stampar l'opera sua, egli deducelo all'esercizio, e la stampa. Con ciò egli è stato sì o no nei limiti della legalità? Eppure ad onta di questo ei può trovarsi imprigionato, multato, dopochè ha riportata la richiesta approvazione. Qui concorrono mirabilmente il sistema preventivo, e il repressivo a scoraggiare, a schiacciare il povero scrittore. Incominciano i timori in lui allorchè scrive la prima pagina del suo lavoro, crescono allorchè ei lo sottopone alla revisione, e dal momento poi che per l'approvazione del medesimo cessano quei timori incominciano le paure di una procedura criminale paurosa a chiunque sia colpevole o no. Essendochè l'articolo XXV. prescrive che l'approvazione conseguita dallo scrittore non reca pregiudizio alle azioni di qualunque natura che per il fatto della eseguita pubblicazione competere potessero ai terzi contro l'autore, o pubblicatore dell'opera o scritto approvato. Confrontisi, di grazia, questa disposizione con quella che nell'articolo IV. del Motuproprio di Francesco II. di Lorena del 28. Marzo 1743. si legge, e così concepita « Ed essendo da per-
« mettersi appongasi la firma in piè dell'istesso originale, ottenuta la quale potrà libera-

« mente e senz'altra formalità pubblicarne la
« stampa, con la SICUREZZA che sotto qualsivoglia
« pretesto non riceverà da veruna persona nè mo-
« lestia nè impedimento ». Un secolo dopo questa legge, la Notificazione dei 6. Maggio viene a togliere quella sicurezza, ed espone lo scrittore ad una vita agitata, tormentosa, infelice nel timore di vedersi da qua, da là sbucare un'accusa che sia pure ingiusta e sempre vessatoria. Col render passibile poi di una procedura criminale un autore posciachè ha riportato la debita autorizzazione a pubblicare, e posciachè l'articolo XVIII. ha definiti i confini della libertà di stampa, si fa onta al buon senso, all'intelligenza dei revisori, tuttavolta l'articolo XXV. non può che esser tradotto nel modo seguente cioè: se per imbecillità d'un censore vien pubblicato uno scritto da cui un terzo giudichi essere offeso o attaccato, l'approvazione non reca pregiudizio a ogni azione qualunque al terzo possa competere contro lo scrivente. Studi il Governo la scelta dei revisori, ma in essi abbia piena fede e illimitata: vegolino i revisori alla scrupolosa osservanza dei limiti imposti dall'articolo XVIII. nel modo in cui essi sono tracciati esclusa la finale della prima parte dell'articolo su cui universalmente vien richiesto uno schiarimento, o una modificazione; ma i terzi trovino sufficiente garanzia nel sistema preventivo tale quale la legge lo ha ordinato. In somma basti il solo sistema preventivo, o si tolga il preventivo e rimanga solo il repressivo.

Due altri articoli della legge in esame vogliono essere ancora discorsi da noi. Sul primo accennerò appena; sul secondo dirò qualche parola vantaggio.

Il primo è l'articolo XXXVIII. pel quale sembrami che la legge circa ai Vescovi non siasi posta in armonia collo spirito di libertà che l'anima, coll'atto emancipativo di pubblicazione che in realtà è nella legge. Tanto grande, tanto santo è il ministero dell'Episcopato, quanto grande, quanto santa è la parola che l'Episcopato è chiamato a consegnare ai popoli cristiani. Successori degli Apostoli, i Vescovi nella potestà episcopale han la potestà apostolica, e quindi per capitale e supremo diritto ed ufficio han quello di predicare al popolo la parola di Dio (Concil. di Trento sez. 5. cap. 2. De Reformat.) E il Verbo Divino or si consegna dai Vescovi ai diocesani più coll'enciclica che a voce, più colla scritta che colla parlata parola. Non sarebbe pertanto bastevole garanzia pel Governo il sistema repressivo allorchè il Vescovo (se mai può avvenire) nella Pastorale sua eccedesse quei limiti che il Governo vuol rispettati? Non si contenta egli il Governo del solo sistema repressivo nelle memorie che gli avvocati stampino a difesa dei loro clienti? E il personale dell'episcopato toscano non gli è guarentigia? Non v'ha forse una palpabile contraddizione che trattandosi di opere e scritti di catechismo religioso o aventi per subbietto principale e diretto dottrine teologiche, venga interpellato dietro necessaria richiesta

del consiglio superiore di revisione e quindi dell'A. e R. Segreteria di Stato siccome unico Tribunale competente l'Ordinario della diocesi nella quale tali opere si vorranno pubblicare; e che all'incontro l'Ordinario per la pubblicazione di una Pastorale debba ricorrere onde ottenerne l'approvazione o l'assenso per la stampa alla potestà laicale?

Ma campo a più larghe riflessioni aprirebbe a nostro avviso il secondo articolo che ci riservavamo di esaminare, e che è l'articolo finale della legge. Nel tempo che la Notificazione più libera rende la circolazione della parola toscana, la parola estera rimane sempre circoscritta nei confini in cui l'ha trovata la legge senz'assumere migliori ordinamenti in proposito. Chi non confesserà che il movimento della stampa estera nei paesi specialmente della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, e della Svizzera è oggi tale che niuno spirito sensato e progressivo può senza colpa farsene estraneo? Nè può esser posto in dubbio anche essendo italiani di cuore e di principj a tutto rigore che la più grande parte delle opere che ci vengono dal di fuori non è da dispregiarsi davvero, bensì da studiarsi molto, ma molto per impararvi quel che non sappiamo — Se ne eccettui in Italia pochi forti ingegni che rappresentano tuttora vivamente la grande parte che la penisola si prese nella storia della civiltà letteraria, e scientifica europea, noi nella generalità siamo molto indietro agli stranieri in fatto specialmente di scienza. Non dirò di

quella scienza che ragiona del migliore ordinamento della pubblica cosa, e che in mezzo alla discussione dei più alti e astrusi problemi politici, si avvicina alle pratiche utilità, e tocca i più santi interessi del popolo: che in questa noi ora solo incominciamo a riprendere la via apertaci da grandi filosofi italiani, e per lungo tempo interrottaci, impeditaci. Il libero commercio delle idee non può che partorire gli stessi effetti del libero commercio delle cose. Ogn' inceppamento al primo equivarrà a ogn' inceppamento che all'altro tu volessi opporre. E lo stato che da sì lungo tempo professa il principio della libertà del commercio delle cose non vedesi perchè possa temere di professare il principio della libertà dell'altro commercio. Come provvede leggi regolano il primo, provvede leggi governino il secondo onde se atto al bene non s'impedisca il bene pel timore del male. Ma l'articolo XLII. vuol però tener fermi gli ordini che attualmente sono in vigore per la introduzione nel Granducato dei libri di estera provenienza. Ora di grazia in primo luogo quali sono questi ordini in vigore? Che ci si faccian vedere ... che ci si faccian sapere ... Tra le leggi toscane pubblicate nelle collezioni che fra noi (pessimamente) sono state fatte non mi è avvenuto di trovare che poche leggi nelle quali o non si contempla il caso dell'importazione e smercio dei libri stampati in stato straniero, o se lo si contempla come nella legge del 1743. lo si contempla in modo che ora la disposizione relativa non può più portarsi

in vigore come non si porta in vigore. Esistono perciò ordini nascosti all'occhio dello scrittore e del pubblico, ordini speciali e segreti di polizia, i quali si rinnovano e pullulano ad ogni occasione, dirò quasi per ogni libro, ordini che sopravvengono per lo più dopo che il librajo ha già fatto venire il libro, e ha già sacrificato una somma, se non dopo che il libro ha già circolato per le mani di molti. In secondo luogo questi ordini dal pubblico incognosciuti saranno ora consueti allo spirito della legge dei 6. Maggio? Il richiamarli a vita non sarà una specie di anacronismo legislativo? In ogni stato ben costituito tutte le leggi debbono essere in accordo e in armonia tra loro onde a un unico principio o morale, o politico o economico si possano come a tipo, a fonte, a criterio comune facilmente ridurre. Né si ha a vedere per esempio, siccome nello stato attuale delle cose relativamente al commercio librario di opere provenienti dall'estero, le leggi e il sistema della finanza essere in opposizione agli ordini e al sistema di polizia. Intanto laddove il sistema della finanza è tutto ispirato all'ottimo principio della libertà del commercio, vari sono gli ordini della polizia in proposito di commercio di libri venienti dall'estero, e tutti non guidati da uno stesso principio e rispetto a loro e rispetto al principio economico che regola l'ordinamento finanziario. E vari sono poi ancora secondo il libro viene per terra, o vien per via di mare. Se per terra, una larghezza che sa di assoluta libertà;

se per mare cautele sopra cautele, inceppamenti sopra inceppamenti. Quindi la polizia paurosa della libertà di introduzione del libro estero per via di terra ordina perquisizioni, sequestri ad ogni momento; forte delle facoltà che le si concedono sullo smercio dei libri esteri provenienti per mare, rigetta talvolta quando non dovrebbe nè potrebbe rigettare il libro, sempre poi il libraio spaventa, scoraggisce, impoverisce. Nel mentre che in Toscana permette vengano e leggansi giornali stranieri di ogni tinta e di ogni forma che circolano per le mani di quelli che possono avere e intenderò i libri che rigetta, e di quelli che non possono leggerli o per mancar di mezzi a farli venir dall'estero, o a comprarli venuti che siano ai librai; giornali che spesse volte son più atti a contrariar le mire del governo che non lo siano mille libri, e che poi quel che più monta s'intendon da tutti. Non v'ha qui una vera contraddizione?

O bisogna proibir tutto, o bisogna non proibir niente, o se vuolsi proibire bisogna saper proibire.

Altronde se contro al commercio libero delle idee e dei libri che ne son la veste si oppone il possibile di una corruzione e di un traviamiento dal retto nelle masse, sconoscesi visibilmente la natura intelligente del toscano il quale sa ridere sopra un libro che non ragiona secondo le necessità logiche e politiche, e secondo le esigenze dell'opportunità, e affezionato siccom'è al Principe e all'ordine, disama

ogni parola, ogni opera che attenti a offendere la maestà della dignità del primo, a meno-mare o togliere i beneficj del secondo; si diffida ingiustamente della virtù del toscano ingegno sempre vivo e pronto a operare, al quale non parrebbe vero di esercitarsi nel lodevole fine di ributtare e annientare i delittuosi conati di chi pubblicando all'estero volesse o turbare l'ordine dello stato, o violare la dignità del Sovrano.

Sia adunque libero il commercio delle idee nostre con le straniere siccome è libero il commercio delle cose, e così provveduto al bisogno non vedrebbesi il cittadino ridotto quasi a cospirare contro il governo ognivolta che la sua curiosità letteraria lo spigne a procurarsi un libro di cui molte volte non potea esser vietata la circolazione, e che molte altre innocue e anco se vuoi insensato ebbe maggior credito e stimolò quella curiosità pel suggello proibitivo che su v'impose l'autorità politica; non vedrebbesi il librajo torturato da mille persecuzioni e perquisizioni, per lo più, come si può intendere, infruttuose; non vedrebbesi in spese di trasporto, bollo, accompagnatura, manifesto, facchinaggio e altre tenere un librajo per lo più povero com'è il libraio toscano un capitale per lui non indifferente incerto di frutto, e se non è dagli ostacoli stimolato e fatto furbo al contrabbando che tanto maggiore è quanto più rigori e dazi doganali sono, sopportare che gli articoli che riceve se credonsi da proibire vadano in deposito presso le autorità, non es-

ser rifatto delle spese sofferte nè soddisfatto talvolta del valore dall' articolo stesso, il quale in quel deposito sparisce agli occhi del libraj o per non vederlo più e neppure nel denaro che ne rappresenti il valore. Anche altre operazioni e altri voti potrebbesi fare sulla legge, se non bastassero per la loro importanza le cose già dette. Non autorevole nè ricca dei pregi della scienza fu la mia parola nello scopo di notare quelle modificazioni che ho pensato necessitasse la legge, quei punti ove difettasse. Tale però era il modo mio di pensare, e come in principio dicea di questo brevissimo scritto io mi credea per civile obbligo tenuto a manifestarlo pubblicamente.

È pertanto che la legge dei 6. Maggio deve- si considerare come una concessione sincera e larga del governo a pro suo e nostro; senno- chè ella quà e là avrebbe bisogno di essere modificata e schiarita sì perchè in qualche parte presenta espressioni che autorizzano un ma- lo arbitrio nei revisori, e potenza a distrugge- re o menomare il benefico pensiero del legisla- tore, sì perchè in altra parte contiene dispo- sizioni che non armonizzano anzi contrastano collo spirito del legislatore. Nell' insieme poi e in genere ella è tal buona legge che il non renderne grazie al Sovrano sarebbe da folli o da ingrati.

So che molti di quelli che a noi si son pre- sentati come inconvenienti nella legge verran- no a mancare per la onestà, scienza, discre- tezza dei revisori i quali troveranno sempre

nella opinione pubblica un tremendo tribunale che gl' invigilerà e pronunzierà sul conto loro, sul loro operato il suo inevitabile decreto. So che trattandosi di questioni su una legge di stampa molto sta nell' applicazione, indipen- dentemente dalla struttura, e dall' economia della legge. Ma so ancora che ove molto si dia al *personale* in istituzioni che di vitale ne- cessità siano, e che durature hanno ad essere, e pegno di progresso governativo, e di civiltà, omettendo di porre bene e saldamente le basi della istituzione nella speranza che le persone chiamate a rappresentarla nel suo ordinamento riempiano quei vuoti che la legge ha lasciato vedere, si abbandona la questione della bontà intrinseca, e assoluta e reale e incontrastabile della istituzione per discendere a quella della bontà possibile, sperabile, contingente, even- tuale.

E non di persone, no, ora ha da farsi sol- tanto questione, sibbene di principj.

Del resto tacendo sul soverchio rigorismo te- nuto nella penalità dalla Notificazione fin qui esaminata, io non ho, nè penso aver merito alcuno per aver detto queste poche parole sul- la legge: esse esprimono in gran parte le idee di tutti coloro con cui ho avuto luogo di di- scorrere della medesima e i quali non hanno sul momento voluto pubblicarle colla stampa.



Quest'opuscolo dovea esser pubblicato molto più per tempo; ma circostanze imprevedute ne procrastinaron la stampa, sebbene il manoscritto fosse pronto e sottoposto alla censura fin dal 17. del corrente Maggio.



prezzo - crazie 4.

